



## COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Provincia di Trento

4 agosto 2021

### DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

(responsabile dell'Area 1 dell'organizzazione amministrativa del Comune)

N. 37

Oggetto: Procedura di mobilità volontaria da altra amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del C.C.P.L. 01.10.2018 del personale del Comparto Autonomie locali, Area non dirigenziale, per la copertura del posto di bibliotecario con l'assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore bibliotecario di categoria C, livello evoluto, con rapporto di lavoro a tempo pieno, indetta con determinazione n. 56 del 12 novembre 2020 e bando del 13 novembre 2020. Rettifica all'oggetto della determinazione del segretario comunale n. 3 del 20 gennaio 2021 di ammissione alla procedura dell'unica domanda pervenuta. Formazione della graduatoria.

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che in esecuzione di quanto previsto con la deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 6 novembre 2020 e delle determinazioni attuative del segretario comunale n. 56 del 12 novembre 2020 e di rettifica n. 57 del 13 novembre 2020, con Bando del segretario comunale del 13 novembre 2020 è stata indetta una procedura di mobilità volontaria da altra amministrazione per la copertura di un posto a tempo indeterminato di assunzione di un Collaboratore bibliotecario di categoria C, livello evoluto, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell'art. 76 del C.C.P.L. 01.10.2018 del personale del Comparto Autonomie locali, Area non dirigenziale;

Evidenziato che tale Bando ha fissato al 21 dicembre 2020 il termine per la presentazione delle domande;

Evidenziato che, tenendo conto in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 9 ed 11 del Regolamento per le procedure di assunzione del personale, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 26 novembre 2019, delle disposizioni in materia di procedure di mobilità di cui all'art. 76 del vigente Contratto collettivo di lavoro 1° ottobre 2018, del Personale delle Autonomie locali, Area non dirigenziale, al triennio 2016-2018, e dell'art. 97, comma 2 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018, n. 2, si è data ampia pubblicità al Bando:

- attraverso la pubblicazione per avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, n. 46 del 18 novembre 2020, nella parte dedicata ai Concorsi;

- attraverso la pubblicazione nell'Albo telematico comunale dal 13 novembre 2020 e per tutto il periodo nel quale sarebbe stato possibile presentare le domande;
- attraverso la pubblicazione nel Sito del Comune nella parte "Amministrazione trasparente" Sezione dedicata ai Concorsi, dal 13 novembre 2020 e per tutto il periodo nel quale sarebbe stato possibile presentare le domande;
- attraverso ampia divulgazione con comunicazione n. prot. 11082, del 18 novembre 2020 chiedendo la divulgazione e messa a disposizione di interessati alla Provincia Autonoma di Trento, all'Agenzia del lavoro, al Consorzio dei Comuni trentini, ai Comuni della Provincia di Trento, alle Comunità di Valle, al Consorzio Bim del Chiese, al Consorzio BIM Sarca Mincio e Garda, alle organizzazioni Sindacali, CGIL FP, CISL FP, UIL FPL- Enti locali, Fenalt - Enti locali,
- e per raggiungere meglio ove possibile i potenziali interessati è stato divulgato, con comunicazione del 18 novembre 2020, n. prot. 11079, presso Biblioteche ed Istituzioni culturali del Catalogo Bibliografico Trentino, che comprendono numerosissime biblioteche degli enti nell'ambito delle quali sono impiegati dipendenti pubblici che per qualifica e requisiti possono essere interessati alla procedura di mobilità;

Ricordato anche che il tutto è avvenuto previa verifica (i cui esiti sono stati registrati al n. prot. 10887 del 13 novembre 2020) presso l'apposito sito dell'Agenzia del lavoro della sussistenza di personale in eccedenza le cui assunzioni dovrebbero prevalere rispetto ad altre forme in riferimento a quanto disposto dall'art. 8, commi 1, 2 e 2.1 della L.P. 7 del 3 aprile 1997 e s.m.i., ed è risultato che l'Agenzia non è a conoscenza di personale in situazione di eccedenza;

Osservato che entro il periodo fissato per la presentazione delle domande ne è pervenuta una soltanto, registrata al n. prot. 11916 del 7 dicembre 2020, che risulta essere formulata di per se stessa in maniera tale da risultare ammissibile alla procedura, seguita da altra documentazione, registrata al n. prot. 12208 del 14 dicembre 2020, contenente altre indicazioni utili per la dimostrazione di requisiti ai fini dell'attribuzione del punteggio per la graduatoria di merito;

Ricordato che con la determinazione del segretario comunale n. 3 del 20 gennaio 2021 si è stabilita l'ammissione di tale domanda alla procedura, e verificato che per mero refuso nell'oggetto della stessa si è menzionato il bando della procedure come emesso il 13 dicembre, mentre invece come poi ripetutamente menzionato nell'atto esso è del 13 novembre cosicché ora si apporta anche una rettifica ad esso;

Evidenziato che la procedura prevista dal Bando implica la formazione di una graduatoria con l'attribuzione di punteggi in base al curriculum ed alcune particolari condizioni specifiche personali secondo quanto riportato nell'allegato F – tabella A – del CCPL del personale degli enti locali dell'area non dirigenziale sottoscritto in data 01.10.2018, e secondo quanto ulteriormente specificato nel bando stesso, nei vincoli fissati da tale contratto collettivo;

Evidenziato che la documentazione inherente la domanda contiene elementi tali da poter correttamente attribuire i punteggi, nell'ottica di formare la graduatoria, e seppure probabilmente mancando altre domande non vi sarebbe neppure bisogno di attribuire dei punteggi, dal momento che la domanda presentata è unica ed è in regola, e dimostra i requisiti per la mobilità volontaria, tuttavia al fine di concludere il procedimento in aderenza alle previsioni del Bando si ritiene ora di determinare il punteggio attribuibile alla persona che ha fatto domanda, secondo un principio di "giusto procedimento";

Evidenziato che il Bando ha previsto che il punteggio venga calcolato a cura della "struttura competente" riprendendo una corrispondente definizione dell'art. 78 comma 2 del citato CCPL del personale degli enti locali dell'area non dirigenziale sottoscritto in data 01.10.2018 ove si prevede che la valutazione comparata del curriculum professionale è operata dalle strutture competenti di ciascuna amministrazione, in relazione al posto da ricoprire;

Ritenuto che ciò comporti la propria diretta competenza perché:

- il bando ha disciplinato nel dettaglio i punteggi da attribuire secondo un sistema che per la maggior parte delle voci di punteggio non residua alcuna discrezionalità e dipende dal Contratto collettivo vigente;
- anche laddove residuava la possibilità di una certa discrezionalità il bando ha disciplinato l'attribuzione di alcuni dei punteggi per i titoli di studio e di servizio e titoli vari con criteri estremamente stringenti, cosicché i margini di discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi diventano limitatissimi, e nello specifico per quanto riguarda i titoli presentati lo spazio di discrezionalità diventa ancora più limitato;
- tale marginalissima discrezionalità comporta che di fatto essa diventa del tutto priva di significato per l'esito della graduatoria dal momento che si è in presenza di un unico domanda;
- per tale ragione non sussiste alcuna necessità di individuare, per la formazione della graduatoria, un soggetto individuale o collegiale a supporto della scelta dotato di professionalità specifiche di settore, perché nel caso di specie, nell'insieme delle condizioni sopra riportate non potrebbe avere alcuna influenza sull'esito della procedura,
- lo scrivente è il responsabile gestionale dell'Area 1 e cioè la parte dell'organizzazione amministrativa del Comune, ed è responsabile gestionale del servizio di biblioteca in quanto l'attribuzione della responsabilità dell'Area 1 si estende a quella dei servizi in essa ricompresa che non abbiano propri responsabili specifici quale è attualmente il Servizio di biblioteca, quindi rappresenta la struttura competente, e quindi procede ad applicare all'unica domanda pervenuta i criteri con i punteggi come risulta dalla scheda allegata sub A alla presente determinazione, e quindi a definire la graduatoria;

Visto il Capo V del Contratto collettivo del personale degli enti locali dell'area non dirigenziale sottoscritto in data 01.10.2018, che disciplina con estremo dettaglio le procedure di mobilità volontaria, fatto per il quale il regolamento delle procedure di assunzione del personale dedica pochissimo ad esse, principalmente nell'art 1. che prevede tra le forme di assunzione del personale l'utilizzo dell'istituto della mobilità, e in via del tutto generica all'art. 31, che presuppone che le domande di mobilità avvengano in base ad apposita graduatoria che si basi su prova selettiva e o colloquio e/o valutazione dei curricula, disposizione riferita in via generica per affermare il principio che le procedure di mobilità prevedano la formazione di una graduatoria, cosa che nel caso di specie si ha doverosamente applicando le disposizioni del contratto collettivo che in particolare nei Capi V e VI disciplina le modalità operative di tale mobilità, nell'ottica, a quanto risulta di coordinare un impegno comune a rispettare un sistema di mobilità tra gli enti del comparto che sottoscrivono il contratto collettivo, così da creare le condizioni di reciprocità tali che l'art 80, comma 2, del citato accordo collettivo, afferma espressamente che il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l'amministrazione di destinazione e al dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni;

Visto il Decreto del Commissario straordinario del 5 gennaio 2016, con il quale al segretario comunale è stata attribuita l'Area 1 dell'organizzazione amministrativa de Comune;

Visto il Piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 28 luglio 2021 e s.m.i.

Visto l'art. 126 della L.FR. 3 maggio 2018, 2,

## DETERMINA

1. Di formare la graduatoria per la procedura mobilità volontaria da altra amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del C.C.P.L. 01.10.2018 del personale del Comparto Autonomie locali, Area non dirigenziale, per la copertura del posto di bibliotecario con l'assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore bibliotecario di categoria C, livello evoluto, con rapporto di lavoro a tempo pieno, indetta con determinazione n. 56 del 12 novembre 2020 e di rettifica n. 57 del 13 novembre 2020, con Bando del segretario comunale del 13 novembre 2020, individuando in essa un'unica persona che ha i requisiti che permettono il trasferimento dall'Amministrazione di appartenenza all'amministrazione del Comune di Sella Giudicarie come segue:

- persona inserita nella graduatoria: unica persona che ha presentato domanda registrata in entrata al n. prot. 11916 del 7 dicembre 2020, ed integrata con documentazione registrata in entrata al n. prot. 12208 del 14 dicembre 2021;

- punteggio attribuito: punti 11,65;

2. D precisare che nell'allegato A alla presente determinazione, non soggetto a pubblicazione in quanto può contenere dati personali, sono indicate le modalità con le quali, lo scrivente segretario, preposto alla struttura competente, ha attribuito i punti che vanno a formare il punteggio sopra indicato;

3. Di rettificare l'oggetto introduttivo della propria determinazione n. 3 del 20 gennaio 2021 laddove si menziona il Bando della procedura sostituendo alla parola, errata, "dicembre", la parola "novembre", che corrisponde al mese nel quale è stato effettivamente pubblicato il Bando;

4. Di dare evidenza che avverso la presente sono ammissibili i seguenti mezzi di impugnazione: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni (ricorso alternativo col precedente).

Si precisa anche che i provvedimenti in materia di gestione del personale sono impugnabili al Tribunale civile di Trento nelle competenze di giudice del lavoro.

Il segretario comunale Vincenzo Todaro